

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2839 del 06/06/2018
Oggetto	DLGS 152/2206 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - DITTA MELANDRI EMANUELE CON SEDE LEGALE IN FAENZA - VOLTURA TITOLARITA' AUTORIZZAZIONR RILASCITA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA ALLA DITTA COOP. AGRICOLA DI SAN BIAGIO CON SEDE LEGALE IN FAENZA, CON PROVVEDIMENTO N. 3429 DEL 31/10/2013 RELATIVA A: "AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI, COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE DA DESTINARE ALL'USO AGRONOMICICO - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2973 del 06/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR 13/2015 – DITTA MELANDRI EMANUELE CON SEDE LEGALE IN FAENZA - VOLTURA TITOLARITA' AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA ALLA DITTA COOP. AGRICOLA DI SAN BIAGIO CON SEDE LEGALE IN FAENZA, CON PROVVEDIMENTO N. 3429 DEL 31/10/2013 RELATIVA A: "AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI, COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE DA DESTINARE ALL'USO AGRONOMICICO – IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15".

### IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzati per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che nei confronti della Ditta Cooperativa Agricola di San Biagio (P.IVA: 00365410398) con sede legale in Faenza, Via Bianzarda 15/17, con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3429 del 31/10/2013 veniva rinnovata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., per attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare all'uso agronomico – impianto sito in comune di Ravenna, località Sant'Alberto, Via Forello n. 15;

VISTA l'istanza presentata a questa Struttura Arpae in data 06/04/2018 (PGRA 4548) con cui la Ditta Melandri Emanuele (P.IVA: 00231290396) con sede legale in Faenza, Via Santa Lucia n. 40 richiede, in seguito ad Atto Notarile di "Affitto di ramo d'azienda" da parte della Ditta Cooperativa Agricola di S. Biagio, la voltura della titolarità dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3429 del 31/10/2013, sopraccitata;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento emerge che:

- l'impianto sito di Sant'Alberto (RA), Via Forello n. 15, risulta regolarmente autorizzato dalla Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., per lo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare all'uso agronomico;
- con istanza presentata a questa Struttura ARPAE in data 06/04/2018 (PGRA 4548) la Ditta Melandri Emanuele (P.IVA: 00231290396) con sede legale in Faenza, Via Santa Lucia n. 40:
  - comunica che in seguito a atto notarile (notaio Dott. Gargiulo Massimo di Faenza – Atto registrato Faenza il 21/03/2018 al n. 837) la Cooperativa Agricola di San Biagio (P.IVA: 00365410398) con sede legale in Faenza, concede in affitto al Sig. Melandri Emanuele il ramo d'azienda corrente in Ravenna, località Sant'Alberto, Via Forello n. 15, avente ad oggetto l'attività di gestione rifiuti finaliz-

zata allo stoccaggio di fanghi di depurazione da destinare all'uso agronomico, in virtù dell'autorizzazione di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna – Settore Ambiente e Territorio n. 3429 del 31/10/2013

- richiede, pertanto, la voltura nei propri confronti, della titolarità dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3429 del 31/10/2013 sopracitato;
- con nota in data 24/04/2018, (PGRA 5304) è stata comunicata alla Ditta Melandri Emanuele la verifica negativa di correttezza formale dell'istanza e la necessità di acquisire documentazione integrativa, con interruzione dei termini del procedimento;
- in data 18/05/2018 (PGRA 6509) la Ditta Melandri Emanuele ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria e, pertanto, l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con conseguente avvio dei termini del procedimento;
- le norme che disciplinano la materia sono:
  - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti e la parte V, art. 272 bis;
  - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti*
  - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004*, come successivamente rettificata con DGR n. 285/2005 e integrata con DGR n. 1801/2005, recante disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura;;
  - *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali;
  - *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- nel contratto di affitto acquisito agli atti con l'istanza di voltura risulta espressamente indicato che la locazione avrà una durata pari a 5 anni, con decorrenza dal 16/03/2018; la scadenza è quindi attualmente fissata al 16/03/2023. Tale contratto di locazione ha durata inferiore alla validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006 e smi (10 anni); in assenza del titolo di disponibilità dell'area, l'autorizzazione decadrà, pertanto, automaticamente;

➤

#### PRESO ATTO:

- della dichiarazione della Ditta Melandri Emanuele che nulla muta in merito alle modalità di gestione e dell'invarianza dello stato dei luoghi di cui al provvedimento autorizzativo n. 3429 del 31/10/2013;
- dell'Atto notarile di "Affitto del ramo d'azienda" del Notaio Dott. Gargiulo Massimo di Faenza (Atto registrato in Faenza in data 21/03/2018 al n. 837);

#### CONSIDERATO che:

- ai fini del rilascio del provvedimento di voltura della titolarità dell'Autorizzazione n. 3429 del 31/10/2013, in sede istruttoria è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), nei confronti della Ditta Melandri Emanuele la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del Dlgs n. 159/2016;
- essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del Dlgs n. 159/2011, e non avendo questa Struttura Arpae ricevuto al parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna – Ufficio antimafia, la comunicazione sopracitata, ai fini del rilascio del provvedimento di voltura;
- ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis Dlgs n. 159/2011, questa ARPAE può procedere al rilascio della voltura dell'autorizzazione previa acquisizione, per il titolare dell'impresa, di autocertificazione attestante che nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
- l'autocertificazione sopracitata risulta allegata all'istanza di voltura oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO inoltre che il provvedimento di voltura, rilasciato a seguito di autocertificazione, è soggetto a condizione risolutiva in quanto , in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'AUA con ogni altra conseguenza di legge;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati, si ritiene di poter procedere alla voltura della titolarità dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3429 del 31/10/2013 nei confronti della Ditta Melandri Emanuele (P.IVA: 00231290396) con sede legale in Faenza, Via Santa Lucia n. 40 nel rispetto delle condizioni e prescrizioni già impartite con l'autorizzazione stessa;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati, si ritiene di poter procedere alla voltura della titolarità dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3429 del 31/10/2013 nei confronti della Ditta Melandri Emanuele (P.IVA: 00231290396) con sede legale in Faenza, Via Santa Lucia n. 40;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione;

La garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

## DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **Di prendere atto** dell'affitto del ramo aziendale, relativo alle attività di gestione dei rifiuti svolta nell'impianto sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, Via Forello n. 15 da parte della Cooperativa Agricola di San Biagio (P.IVA: 00365410398) con sede legale in Faenza, alla Ditta Melandri Emanuele (P.IVA: 00231290396) con sede legale in Faenza, Via Santa Lucia n. 40 (contratto di "affitto di ramo d'azienda" del Notaio Dott. Gargiulo Massimo di Faenza – Atto registrato Faenza il 21/03/2018 al n. 837);
2. **Di dare atto** che la Ditta Melandri Emanuele (P.IVA: 00231290396) con sede legale in Faenza, Via Santa Lucia n. 40, risulta titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare all'uso agronomico nell'impianto sito in Ravenna, località Sant'Alberto, Via Forello n. 15, di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3429 del 31/10/2013.

In tale provvedimento autorizzativo, tutti i riferimenti alla Cooperativa Agricola di San Biagio (P.IVA: 00365410398) sono pertanto da intendersi relativi alla Ditta Melandri Emanuele (P.IVA: 00231290396)

3. **Di confermare** le prescrizioni e limitazioni impartite con il provvedimento autorizzativo n. 3429 del 31/10/2013 sopraccitato, che ad ogni buon fine, di seguito vengono riportate:

- 3a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva (R13) sono esclusivamente i seguenti:

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

La capacità massima istantanea complessiva di stoccaggio è fissata in **6.000 tonnellate**

- 3b) relativamente alla tipologia di rifiuto di cui al codice CER 190805:

- prima dell'ingresso dei fanghi presso l'impianto dovranno essere comunicati ad Arpa e al Servizio Territoriale di Ravenna gli impianti di produzione e i relativi quantitativi al fine di consentire i controlli di competenza

- nel caso in cui i fanghi siano destinati all'utilizzo agronomico su terreni situati al di fuori della provincia di Ravenna, prima dell'ingresso nell'impianto di stoccaggio dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC Ravenna e Servizio Territoriale Ravenna copia dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico rilasciata ai sensi del DLgs n. 99/92 dall'ARPAE – Sac competente per territorio

- 3c) i fanghi sono stoccati nelle apposite strutture impermeabilizzate, in parte scoperte e in parte interne al capannone coperto, come di seguito descritto e meglio evidenziato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

- Manufatto "A" della superficie di 1.100 m<sup>2</sup>, all'interno del quale sono ricavati 2 lotti funzionali, separati da pannelli in calcestruzzo mobili

- Manufatti esterni "I" ed "L", consistenti in due lotti funzionali scoperti racchiusi da pareti su tre/quattro lati delimitati da pannelli prefabbricati fissi su una platea in calcestruzzo

- 3d) ad eccezione dei periodi di carico e/o scarico, i cumuli sono coperti con teloni impermeabili assicurati alle pareti esterne;

- 3e) le strutture di stoccaggio all'esterno devono essere dotate di sistemi di raccolta e intercettazione delle acque di dilavamento percolati da destinare a smaltimento ovvero recuperati nello stesso ciclo dei fanghi;

- 3f) i fanghi detenuti in stoccaggio devono essere destinati a recupero in agricoltura nel rispetto delle modalità e prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2773/04 e s.m.i. I fanghi ritirati per lo stoccaggio devono possedere le caratteristiche idonee per essere destinati in agricoltura;

- 3g) devono essere adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione di cattivi odori e/o sversamenti durante le operazioni di movimentazione. In particolare dovrà essere preso come riferimento l'art. 272 bis del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., e gli indirizzi operativi sull'applicazione del medesimo articolo approvati con determina n. 426 del 18/05/2018 della Direzione Tecnica Arpa;

- 3h) la Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di messa in riserva presso l'impianto e dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate;

- 3i) devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto. In particolare, eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non risulta più conforme alla presente autorizzazione devono essere oggetto di specifica istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

4. **Di confermare** il termine di validità della presente autorizzazione al **31/10/2023**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.

5. La Ditta deve risultare titolare della disponibilità dell'area sita in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, Via Forello n. 15, per cui, entro la data del 16/03/2023 (termine validità contratto d'affitto) dovrà procedere alla proroga del contratto stesso, pena l'automatica decadenza della presente autorizzazione. Detta proroga dovrà essere debitamente trasmessa a questa Struttura ARPAE.

6. **Di stabilire** che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, previa diffida, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**, con riferimento al presente atto di voltura e presentata a questa Struttura Arpae per l'accettazione della stessa; ovvero prestare nuova garanzia finanziaria per un importo pari a euro 420.000,00 secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 esuccessive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'impianto.

In caso di prestazione di nuova garanzia finanziaria, l'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della stessa da parte di questa SAC. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAAE –SAC di Ravenna non potranno pertanto essere svolte operazioni di recupero rifiuti oggetto della presente autorizzazione.


Presso l'impianto, unitamente all'autorizzazione, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*



PLANIMETRIA

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**